Allegato "B" al n. 50.821/23.448 di Repertorio

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è stata costituita, su iniziativa dei "Soci Fondatori" (o "Fondatori") l'associazione riconosciuta denominata

"Associazione V.i.S. - Vita in Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa" - Ente del Terzo Settore"

(senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata,

"Associazione V.i.S. - ETS"

(d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La denominazione sociale di cui al precedente comma 1 verrà assunta dall'Associazione a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 11 del CTS; d'ora innanzi, anche, il "RUNTS"). Pertanto, fintanto che l'Associazione non risulterà iscritta al RUNTS manterrà la seguente denominazione sociale:

"Associazione V.i.S. - Vita in Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa"

1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") e dalla Normativa Applicabile, per essa intendendosi quella recata dal CTS, dal Codice civile, dai regolamenti dell'Associazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.5. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Milano.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo e Beneficiari

3.1. L'Associazione persegue, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nel settore del welfare complementare (tra cui, coperture vita, infortuni e invalidità permanente) e della sanità integrativa (di seguito, congiuntamente e per brevità, "Welfare Complementare").

3.2. Sono "Beneficiari" dell'Associazione i fruitori dei servizi forniti dalla medesima, o direttamente o per il tramite degli Associati.

3.3. Ciascun servizio fornito dall'Associazione è sorretto da specifico apporto contributivo. Il versamento dei contributi è dovuto dagli Associati e/o dai Beneficiari secondo modalità stabilite dal Regolamento dell'Associazione.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale: garantire, in via diretta o mediata, ai Beneficiari prestazioni di Welfare Complementare,

variamente articolate, in conformità alle disposizioni di legge in materia di assistenza sanitaria complementare, tempo per tempo vigenti e alle correlate disposizioni di carattere tributario. Al riguardo, l'Associazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali, tra l'altro:

a) compie studi e indagini nel settore assistenziale sanitario, curando anche il mantenimento di collegamenti di carattere internazionale;

b) definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa, determinandone le modalità di realizzazione;

c) individua standard qualitativi per l'erogazione e la connessa gestione amministrativa delle prestazioni di Welfare Complementare

d) ricerca strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondenti agli standard individuati;

e) può costituire, direttamente o indirettamente, una rete di convenzionamenti con le strutture di cui all'alinea che precede; - può sviluppare iniziative di medicina preventiva;

f) stipula, avvalendosi, se del caso, del supporto di operatori specializzati, polizze assicurative a garanzia dei rischi riconnessi alla–erogazione dei piani e delle prestazioni di Welfare Complementare rese dall'Associazione.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3. L'Associazione, onde conseguire gli scopi istituzionali, sviluppa un'idonea struttura organizzativa e pone in essere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, ivi compreso il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in generale), compresi l'accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo e il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.

4.4. L'Associazione non può in nessun caso assumere direttamente rischi di qualsivoglia natura e genere né porre in essere alcuna iniziativa, per la realizzazione della quale preventivamente non disponga delle necessarie coperture economiche.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) sono "Soci Aggregati" le entità giuridiche – persone fisiche, società, enti, studi professionali, professionisti (in qualunque forma essi operino) o altre istituzioni –che aderiscano all'Associazione onde ottenere prestazioni di Welfare Complementare a favore di Beneficiari che ad esse fanno a diverso titolo riferimento, divenendo diretti referenti dell'Associazione stessa per la relativa comunità;

b) sono "Soci Sostenitori" i soggetti che sostengono l'attività dell'Associazione, sia economicamente che mettendo a disposizione della stessa le loro competenze professionali, senza necessità di usufruire delle prestazioni di Welfare Complementare offerte dall'Associazione;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Socio Aggregato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione quale Socio Aggregato (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla solo nei casi di palese contrasto tra le finalità del richiedente e quelle dell'Associazione.

10.3. La Domanda si intende accolta qualora entro il quinto giorno lavorativo successivo alla sua ricezione da parte dell'Associazione, la stessa non abbia inviato al richiedente il proprio motivato respingimento.

10.4. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.5. In assenza di respingimento della Domanda, il richiedente assume automaticamente la qualità di Socio Aggregato con effetto dal giorno di versamento della Quota di Associazione.

10.6. L'assunzione della qualità di Socio Sostenitore consegue all'accoglimento della domanda di ammissione quale Socio Sostenitore (d'ora innanzi, la "Proposta") nella quale il soggetto richiedente, oltre a quanto previsto nella Domanda, indica le competenze specifiche che intende mettere a disposizione dell'Associazione.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento della Proposta, delibera circa l'accoglimento o il respingimento della Proposta e ne comunica l'esito al medesimo, senza necessità di motivare l'eventuale diniego e senza possibilità di ricorso all'Organo di Controllo da parte del soggetto che ha presentato la Proposta.

10.8. Una volta ricevutone l'esito positivo, il soggetto richiedente assume la qualità di Socio Sostenitore con effetto dal giorno di versamento della Quota di Sostegno.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata spedita entro il 31 ottobre di ogni anno solare

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello nel quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota di Associazione o della intera Quota di Sostegno dovute per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Costituisce grave inadempimento la corresponsione della Quota di Associazione o della Quota di Sostegno o dei corrispettivi dovuti per le prestazioni richieste con un ritardo di oltre sessanta giorni.

12.3. Gli Associati sono automaticamente esclusi in caso di:

a) avvio di procedure di liquidazione o di estinzione;

b) fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

c) interdizione, inabilitazione o condanna definitiva per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa.

12.4. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.5. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.6. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.7. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera dell' intera Quota di Associazione o della intera Quota di Sostegno dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse specificamente destinate alla formazione e all'incremento del patrimonio stesso.

13.2. Nel patrimonio dell'Associazione è compreso un Fondo di Dotazione di valore, espresso nel bilancio d'esercizio, pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila).

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto dello Statuto e della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della quota associativa annuale ("Quota di Associazione") da parte dei Soci Aggregati;

b) il percepimento della quota associativa annuale ("Quota di Sostegno") da parte dei Soci Sostenitori;

c) il percepimento dei corrispettivi annuali per le prestazioni di Welfare Complementare richieste dagli Associati ("Contributi");

d) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

f) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

g) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

h) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

i) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

l) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota d'Iscrizione, Quota di Sostegno e Contributi

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

15.2. I Soci Aggregati sono obbligati, per ciascun esercizio nel quale durano la loro appartenenza all'Associazione o le prestazioni erogate dall'Associazione, al versamento di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota di Associazione") commisurata alla popolazione dei Beneficiari facenti riferimento al singolo Socio Aggregato.

15.3. I Soci Sostenitori sono obbligati, per ciascun esercizio nel quale dura la loro appartenenza all'Associazione, al versamento di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota di Sostegno").

15.4. Gli Associati sono inoltre obbligati a versare all'Associazione i Contributi relativi alle prestazioni richieste a favore dei Beneficiari facenti loro riferimento.

15.5. L'entità, le modalità di versamento e di destinazione delle Quote di Sostegno e delle Quote di Associazione, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate nel Regolamento dell'Associazione.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento delle Quote di Associazione, delle Quote di sostegno e dei Contributi. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato (ivi compresi i Contributi), che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi

titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. In particolare, le risorse patrimoniali dell'Associazione sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora il Fondo di Dotazione subisca una riduzione di valore per oltre un terzo oppure abbia un valore inferiore a euro 15.000 (quindicimila), il Consiglio di Amministrazione convoca, senza indugio, l'Assemblea per assumere gli opportuni provvedimenti.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) il Direttore dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Direttore", qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);

e) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);

f) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) il Comitato di Esperti (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Milano.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le 100.000 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Direttore, qualora nominato, o da un segretario nominato per l'occasione

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato avente diritto di intervenire all'Assemblea può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di venti deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 28) Competenze del Consiglio di Amministrazione

28.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

a) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore dell'Associazione (e disporne la revoca);

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e il Comitato di Esperti (e disporre la revoca dei loro membri);

c) effettuare l'attività di gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

d) definire il contenuto dei piani di Welfare Complementare;

e) stabilire le modalità di realizzazione di ciascun piano di Welfare Complementare;

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

g) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) deliberare in ordine alla Proposta di ammissione come Socio Sostenitore;

i) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

l) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

m) approvare il Regolamento dell'Associazione;

n) approvare il Regolamento Elettorale;

o) respingere, con motivazioni, la Domanda dei soggetti che vogliano assumere la qualifica di Socio Aggregato, eventualmente delegando con apposita deliberazione i poteri al Presidente;

p) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 29) Composizione del Consiglio di Amministrazione

29.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero pari di Consiglieri, da un minimo di quattro a un massimo di ventiquattro, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

29.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. All'elezione dei Consiglieri si procede in modo che siano eletti i candidati che ottengano il maggior numero di preferenze fermo restando che:

a) per non più della metà dei Consiglieri da eleggere, saranno eletti i candidati che ottengano il maggior numero di preferenze tra quelli aventi la qualifica di Socio Aggregato;

b) per non meno della metà dei Consiglieri da eleggere, saranno eletti i candidati che ottengano il maggior numero di preferenze tra quelli aventi la qualifica di Socio Sostenitore.

29.5. La disciplina della formazione delle liste dei candidati e di ogni altro aspetto procedurale inerente all'elezione del Consiglio di Amministrazione è contenuta nel Regolamento Elettorale dell'Associazione.

Articolo 30) Compenso dei Consiglieri

30.1. Ai Consiglieri, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, non compete alcuna remunerazione, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute in ragione della loro carica.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione secondo quanto previsto nel Regolamento Elettorale. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

32.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

33.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte:

- in generale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti;

- per l'approvazione e la modificazione del Regolamento Elettorale, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto (anche a causa di conflitto di interessi) si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di

Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre a una massimo di cinque Consiglieri, comprendendo tra essi il Presidente e il Vice Presidente.

35.2. Il Comitato Esecutivo adotta le decisioni nelle materie a esso delegate dal Consiglio di Amministrazione ed è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Direttore

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nominati dagli Associati con qualifica di Socio Sostenitore.

36.2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione;

36.3. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti gestionali di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

36.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Nomina del Direttore

37.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità.

37.2. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina del Direttore dell'Associazione, stabilisce la durata del suo incarico e ne precisa eventualmente i compiti.

Articolo 38) Funzioni del Direttore

38.1. Il Direttore dell'Associazione:

a) attua le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

b) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione;

c) dirige e coordina l'attività e gli uffici dell'Associazione, secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione;

d) è il capo del personale dell'Associazione;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze degli Organi dell'Associazione e può, previo consenso del presidente dell'adunanza, prendere la parola;

f) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo; la funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

38.2. Il Direttore cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

a) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

b) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

c) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

a) soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

b) soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

c) soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e, dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

h) sostituisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda inadempiente agli obblighi su di esso gravanti ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. L'Assemblea, in sede di nomina dell'Organo di Controllo, può stabilire un compenso per i soggetti che ne fanno parte.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione IV – Comitato di Esperti e Consulta dei Fondatori

Articolo 46) Nomina del Comitato di Esperti

46.1. Il Comitato di Esperti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità.

46.2. Il Comitato di Esperti è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci componenti scelti tra soggetti tecnici di chiara fama del settore di appartenenza dell'Associazione e da operatori del comparto sanitario di comprovata esperienza.

Articolo 47) Competenze del Comitato di Esperti

47.1. Il Comitato di Esperti opera quale elemento di supporto dell'Associazione nell'attività svolta dall'Associazione e si riunisce su richiesta del Consiglio di Amministrazione per formulare pareri consultivi.

Articolo 48) Compenso del Comitato di Esperti

48.1. Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina stabilisce l'eventuale compenso per i componenti del Comitato di Esperti.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 49) Esercizi associativi

49.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 50) Bilancio d'esercizio

50.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 51) Bilancio sociale

51.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 52) Scritture contabili

52.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 53) Libri dell'Associazione

53.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

53.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

53.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Nel Regolamento dell'Associazione sono disciplinati l'accesso e l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da parte degli Associati.

53.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

53.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

53.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Regolamenti

54.1. Il Regolamento dell'Associazione contiene le norme attuative dello Statuto nonché ogni altra norma finalizzata a disciplinare l'attività dell'Associazione che non sia riservata allo Statuto dalla Normativa Applicabile.

54.2. Il Regolamento dell'Associazione disciplina l'entità delle Quote Associative e dei Contributi relativi ai piani di Welfare, i loro termini e le modalità del loro versamento, nonché le conseguenze per mancato o ritardato pagamento.

54.3. Il Regolamento Elettorale contiene le regole attuative dello Statuto in ordine all'elezione degli Organi dell'Associazione; in particolare, stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle liste di candidati, le modalità di espressione di voto, le modalità di identificazione dei candidati eletti e la formazione della graduatoria dei candidati non eletti ai fini di eventuale loro cooptazione.

54.4. Il Regolamento Elettorale deve avere una data di approvazione anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla data nella quale è programmata l'elezione degli Organi dell'Associazione che il Regolamento Elettorale deve disciplinare.

54.5. I regolamenti dell'Associazione sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione e sono comunque tenuti a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta presso la sede dell'Associazione.

Titolo VII – Estinzione e scioglimento

Articolo 55) Devoluzione del patrimonio

55.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII – Arbitrato

Articolo 56) Clausola compromissoria

56.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

56.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

56.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

56.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato Gian Carlo Nannini

Firmato Angelo Busani